



# PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia autonoma di Trento,  
Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi  
aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi  
causati dall'emergenza sanitaria COVID-  
19 e la promozione della ripresa  
economica del Trentino**

Trento,    marzo 2020



## PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 (sei) mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;
- iii. con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono state introdotte misure *“non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”*. Tali misure (ad es. art. 25 - Fondo garanzia PMI) venivano, tuttavia, riservate ad operatori economici *“con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni”* individuati dal DPCM 1° marzo 2020;
- iv. al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con l'adozione di più DPCM, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure originariamente destinate alle sole aree più colpite;
- v. con provvedimento n. 294 del 9 marzo 2020 la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge concernente *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; in tale disegno di legge si prevedono misure urgenti a sostegno degli operatori economici colpiti dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19;
- vi. la Provincia autonoma di Trento (**“Provincia”**), a seguito del confronto con il Coordinamento imprenditori (3 e 10 marzo 2020), ha convocato il Tavolo del Credito (11 marzo 2020) al fine di acquisire, alla luce delle specifiche esigenze del territorio connesse all'emergenza da COVID-19, la disponibilità del sistema del credito operativo in Trentino a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto socio-economico;
- vii. l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha qualificato COVID-19 come *“pandemia”*;
- viii. in data 16 marzo 2020 la Provincia ha promosso un nuovo incontro con il Coordinamento imprenditori nel corso del quale è emersa l'esigenza di procedere con la massima celerità nell'adozione di misure a sostegno della carenza di liquidità degli operatori economici, ma anche a porre le basi per la ripresa dell'economia trentina;



- ix. con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19 - sono state introdotte, tra l'altro, nuove misure a sostegno del tessuto socio-economico nazionale. Al Titolo III si introducono specifiche Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che comprendono, tra l'altro,
- il potenziamento e la semplificazione dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (art. 49); ad esempio, per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del citato D.L., il Fondo concederà garanzie a titolo gratuito (lett. a.) e l'estensione della garanzia del Fondo alle operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari accordano, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 (lett. f.), ecc.;
  - ai fini dell'art. 56 *"l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE"* (comma 1); le PMI - come da definizione della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003<sup>1</sup> - aventi sede in Italia possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario (ad es. le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 [lett. a.], per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti [lett. c.]). Per accedere alle citate misure le PMI dovranno allegare alla domanda un'autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 ove si attesti la riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19; le PMI non devono, tuttavia, presentare - alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 - esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. Tali operazioni sono ammesse, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del

<sup>1</sup> Imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 €/mln oppure il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 €/mln.



Fondo centrale di garanzia;

- x. il citato D.L. n. 18/2020, nel qualificare l'epidemia da COVID-19, ai fini delle misure a sostegno finanziario delle PMI di cui al citato art. 56, *"evento di eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato"* UE, pone i presupposti affinché le Amministrazioni possano procedere celermente nel dare attuazione alle misure per fronteggiare l'emergenza socio-economica ed a porre le condizioni per promuovere la ripresa dell'economia del Trentino;
- xi. sono ormai evidenti gli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino ed appare ragionevole ritenere che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi (le Agenzie di rating hanno già annunciato la drastica riduzione della stima di crescita del PIL Italiano, paventando l'apertura di una recessione che potrebbe portare ad un declassamento dell'Italia);
- xii. il Consiglio provinciale ha approvato la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che introduce le prime misure straordinarie per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 per durate fino a 24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;
- xiii. in data 20 marzo 2020 è pervenuta comunicazione dell'Amministratore delegato di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. – società che gestisce il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige - in cui manifesta la disponibilità ad attivare, relativamente al comparto Trento del Fondo, un plafond fino ad Euro 20.000.000 da destinare alle società di capitale colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19; con deliberazione del 25 marzo 2020, la Giunta provinciale - in attuazione della L.P. n. 2/2020 - ha adottato i criteri attuativi del citato art. 11, nonché approvato lo schema di Protocollo da promuovere e sottoscrivere con Cassa del Trentino S.p.A., banche, intermediari finanziari e Confidi;
- xiv. per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi in conto interessi la Provincia ha autorizzato la spesa di Euro 1.000.000,00 sia sul Bilancio 2020 che sul bilancio 2021; ipotizzando che il tasso fisso delle operazioni di indebitamento risulti mediamente pari allo 0,40%, si stima che la misura possa promuovere la concessione di finanziamenti nell'ordine di Euro 250.000.000,00. I contributi in conto interessi saranno concessi per una durata di 24 mesi e fino ad esaurimento dei citati stanziamenti di Bilancio, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di procedere - all'occorrenza - ad un



- adeguamento del citato capitolo di bilancio. Il contributo provinciale sarà erogato sul conto corrente intrattenuto dall'operatore economico presso la banca / intermediario finanziario aderente al Protocollo;
- xv. pur essendo già state attivate alcune iniziative da parte di banche operanti sul territorio, la gravità degli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e la stima che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi, rendono necessario un intervento coordinato tra Provincia e sistema del credito per favorire il ripristino delle attività produttive ed agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI  
("PARTI") CONVENGONO QUANTO SEGUE

### 1. SCOPO

Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi ("**Soggetti aderenti**"), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell'economia locale e l'occupazione in Trentino ("**Protocollo**").

### 2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020**;



- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda ("**Periodo di osservazione**");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

La domanda di attivazione delle misure di cui al Protocollo - elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii.). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo Punto 3 ("**Beneficiario**").



La Giunta provinciale si riserva la facoltà di meglio precisare / integrare, con apposito provvedimento, gli eventi che danno evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria (sub. ii.); sarà cura della Provincia trasmettere tempestivamente ai Soggetti aderenti copia del provvedimento adottato via PEC.

### 3. MISURE

Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di rendere immediatamente operativi i seguenti strumenti:

- i. sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento per pari durata, ovvero rinegoziazione di operazioni in essere;
- ii. attivazione di linee di finanziamenti a favore dei Beneficiari;
- iii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, Banche ed Intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma.

### 4. SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE

4.A. Banche ed Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del **31 gennaio 2020** - consentendo l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Trovano diretta applicazione al Protocollo, in caso di condizioni migliorative per i Beneficiari, le previsioni contenute nell'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto da ABI e Associazioni imprenditoriali prorogato nel 2020 in ragione dell'emergenza COVID-19 mediante apposito Addendum (6 marzo 2020), nonché le prescrizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (sub. ix. delle Premesse) e normativa successiva.

4.B. In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari la rinegoziazione del debito. L'allungamento della durata è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento (alla data della presentazione della domanda), mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

La richiesta di attivazione di una delle due opzioni di cui sopra (sospensione



o rinegoziazione) deve essere elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale; la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo.

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

## 5. PLAFOND RIPRESA TRENTO

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla sottoscrizione del Protocollo e sino al **31 dicembre 2020** - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno (relativo ad investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento ed alla sussistenza del requisito di cui al sub. iii. del Punto 2., gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

**Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1** – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000 e, comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo di Euro 300.000,00 viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);



- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%**, interessi corrisposti, in via posticipata, al termine del 12<sup>a</sup> e del 24<sup>a</sup> mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo fisso non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

**Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2** - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere dall'intervento dei Confidi si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 25.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,60%**, interessi corrisposti, in via posticipata, al termine del 12<sup>a</sup> e del 24<sup>a</sup> mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 3 anni, a condizioni da concordare.

**Plafond Ripresa Trentino FSTAA** – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un plafond **fino a 20 €/mln**:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato



- dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);
  - (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi sino all'80% a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per i termini indicati dalla Legge (sub. ix. delle Premesse);
  - (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
  - (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
  - (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
  - (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,9%**, interessi corrisposti in via posticipata al termine del 12<sup>a</sup> e del 24<sup>a</sup> mese dall'erogazione;
  - (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le parti potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 2 anni a condizioni da concordare; in tal caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

## **6. CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL PLAFOND RIPRESA TRENTINO**

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore e dallo stesso riportato nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a "Procedura"). Mentre per le linee di finanziamento attivate per il tramite di Banche / Intermediari finanziari il contributo provinciale coprirà il 100% degli interessi passivi, il contributo relativo alle operazioni del FSTAA - considerate dimensioni e caratteristiche - coprirà la quota di interessi pari allo 0,40%; gli oneri connessi alla quota residua del



tasso di interesse delle operazioni del FSTAA resteranno in capo al Beneficiario.

Il contributo in conto interessi della Provincia è limitato ad un periodo di 24 mesi.

**Procedura** – Al fine di assicurare la massima celerità nell’attivazione delle misure del Protocollo, l’Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, tenendo in copia Confidi, apposita domanda (secondo i contenuti indicati nella modulistica/ facsimile) ove, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà:

1. dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) del Punto 2.;
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati, ovvero delle dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre riferite ai medesimi esercizi ovvero delle dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno 2019.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica via PEC o apposita piattaforma al Confidi l’esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell’analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell’approvazione dell’operazione da parte del Confidi, provvede all’erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. Per la misura “Plafond Ripresa Trentino Banche 2” la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica l’esito direttamente alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. In tale comunicazione, oltre all’avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l’operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell’operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l’intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia, al fine di semplificare ed accelerare il percorso attuativo del Protocollo nonché di rendere il più tempestiva possibile l’applicazione delle



Misure a favore degli Operatori economici, rende disponibile una apposita piattaforma informatica che dovrà essere utilizzata dai Soggetti aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Tale piattaforma consentirà di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

## **7. INTERVENTO DEI CONFIDI**

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (Sospensione rate o Rinegoziazione), qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura dell'80%.

In relazione alla Misura ii. dell'art. 3 (Plafond Ripresa Trentino), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia pari all'80% del finanziamento concesso ai Beneficiari. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione.

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia fino all'80% dell'importo concesso a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia.



## 8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate / rinegoziazione (precedente art. 4), di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 5), di attivazione della garanzia del Confidi (precedente art. 7).

## 9. IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE

I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere, in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni direttamente correlate agli effetti del COVID-19.

I Soggetti aderenti si impegnano altresì - una volta adottati i competenti provvedimenti da parte della Giunta provinciale e mediante apposito atto aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee di finanziamento.

## 10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure di cui al precedente art. 3, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dall'APIAE e da Banche/Intermediari aderenti e FSTAA, mediante la comunicazione successiva all'erogazione, nonché delle informazioni desumibili dalla piattaforma informatica, elabora e trasmette alla Provincia un breve **Report semestrale** che conterrà, in particolare, le seguenti informazioni:

- sospensione delle rate / rinegoziazione (art. 4): numero di domande e numero di accettazioni;
  - Plafond Ripresa Trentino (art. 5): numero di domande e di stipule di finanziamenti, nonché importo complessivo erogato;
- Intervento dei Confidi (art. 7): numero di domande e numero di garanzie rilasciate;
- contributi in conto interessi complessivamente erogati.

## 11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it) - e contestualmente a Cassa del



Trentino S.p.A. [cassadeltrentino@legalmail.it](mailto:cassadeltrentino@legalmail.it) - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i..

## 12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia dovranno essere gestite mediante utilizzo della piattaforma informatica ovvero indirizzate alla seguente PEC: [apiac@pec.provincia.tn.it](mailto:apiac@pec.provincia.tn.it).

## 13. DURATA DEL PROTOCOLLO

Gli impegni del Protocollo cessano il 31 marzo 2021.

Trento,      marzo 2020

**Provincia autonoma di Trento**

-----

*Il Presidente*

**Cassa del Trentino S.p.A.**

-----

*Il Presidente*

Banca .....

-----

[.....]

Confidi .....

-----

[.....]

FSTAA

-----

[.....]



ALLEGATO – MODULO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO

Carta intestata

Spett.le

Provincia autonoma di Trento

Direzione Generale

[segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it)

e, p.c.,

Cassa del Trentino S.p.A.

[cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it)

**OGGETTO: Protocollo per il contenimento degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (DGP del 25 marzo 2020). RICHIESTA ADESIONE.**

La sottoscritta Banca / Intermediario finanziario / Confidi, .....,  
....., nel condividere le finalità ed i contenuti del Protocollo in oggetto  
("Protocollo"), ha il piacere di comunicare l'adesione:

- ☐ a tutte le Misure del Protocollo;
- ☐ [SOLO qualora si intenda limitare l'adesione ad alcune Misure] alle seguenti Misure del Protocollo:
  - **Misura art. 4.a** - Sospensione rate mutuo / canoni leasing;
  - **Misura art. 4.b** - Rinegoziazione;
  - **Misura art. 5.** - Attivazione Plafond Ripresa Trentino;
  - **Misura art. 8** - Supporto e consulenza gratuita sul Protocollo.

Il referente interno per le informazioni sul Protocollo è il sig. ....  
....., tel. ...., cell. ....  
..... e-mail .....

Cordiali saluti.

Luogo e data, .....

Timbro e firma

---